

**TRIBUNALE DI LATINA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso in riassunzione dinanzi al Giudice ritenuto competente,  
con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.  
ed istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.  
o in subordine ex art. 150 cpc**

Il Prof. **FRUNGILLO Christian** (C.F.: FRNCRS73M29D708W), nato a Formia (LT) il 29.08.1973 ed ivi residente in Via A. Mozzoni 39, rappresentato e difeso, in virtù di procura estesa in calce al presente atto, dall'avv. Luca Di Gilio (C.F.: DGLLCU72T21F839G) del Foro di Cassino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Formia (LT), Via Vitruvio n. 55 (PEC: [avvlucadigilio@puntopec.it](mailto:avvlucadigilio@puntopec.it) – FAX: 0771.324225), propone ricorso

*(ricorrente)*

**Contro**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore e  
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina** (C.F. 80004180594) in persona del Direttore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

*(resistenti)*

**Nonchè**

Di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria Provinciale di Supplenza (GPS) e delle graduatorie d'Istituto, nella fascia, ambito e classe di concorso d'interesse del ricorrente, eventualmente

intimati giusta istanza ai sensi **ai sensi dell'art. 151 c.p.c. o in subordine ex art. 150 cpc per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento** del Decreto Dirigenziale prot. N° 417 del 04.09.2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina, nella parte in cui, nel ripubblicare in via definitiva le graduatorie provinciali e d'istituto di supplenza, ha rideterminato in 31 i punti attribuibili all'odierno ricorrente decurtandoli di complessivi 17 punti rispetto al precedente punteggio di 48, già legittimamente calcolato in virtù dei titoli effettivamente posseduti e dichiarati in sede di domanda di inserimento in graduatoria e anteriormente attribuito giusto precedente Decreto Dirigenziale prot. N° 407 del 26.08.2024, valida per la classe di concorso ADSS sostegno - Fascia 1 - per gli anni scolastici relativi al biennio 2024-2026.

#### **Premesso che**

- 1) L'odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore, depositava in data 14.11.2024 ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo del Lazio – Latina, preventivamente notificato alle parti in causa, odierne resistenti;
- 2) Il procedimento assumeva n° 705/2024 R.G. del TAR Lazio sede di Latina;
- 3) Con decreto cautelare il Presidente fissava la trattazione collegiale dell'incidente cautelare alla camera di consiglio del 18.12.2024;
- 4) All'udienza camerale, il Presidente rilevava ai sensi dell'art. 73 CPA l'esistenza di un possibile profilo di difetto di giurisdizione. Il ricorso, pertanto, veniva trattenuto in decisione;
- 5) Con sentenza n° 862/2024 pubblicata in data 27.12.2024 (V. All. 12) il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Latina, Sezione II°, definitivamente

pronunciando sul ricorso, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario nei termini dell'art. 11 CPA;

- 6) Che il ricorrente attualmente è iscritto nelle GPS della provincia di Latina che ne individua la competenza per territorio del giudice del lavoro adito.

Si impone, quindi, per rito e per migliore intelligenza della vicenda la TRASCRIZIONE DEL RICORSO ORIGINARIO:

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEZIONE DI LATINA**

*RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE ex art. 55 C.P.A.*

*E DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.*

*Il Prof. **FRUNGILLO Christian** (C.F.: FRNCRS73M29D708W), nato a Formia (LT) il 29.08.1973 ed ivi residente in Via A. Mozzoni 39, rappresentato e difeso, in virtù di procura estesa in calce al presente atto, dall'avv. Luca Di Gilio (C.F.: DGLLCU72T21F839G) del Foro di Cassino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Formia (LT), Via Vitruvio n. 55 (PEC: [avvlucadigilio@puntopec.it](mailto:avvlucadigilio@puntopec.it) – FAX: 0771.324225), propone ricorso*

*(ricorrente)*

**Contro**

*- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore e  
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Latina** (C.F. 80004180594) in persona del Direttore pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi n. 12, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);*

*(resistenti)*

*E nel contraddittorio*

**Pagano Noemi**, residente in Formia (LT) Via degli Archi n. 19/21 Parco Polaris palazzina D (C.F. PGNNMO98M59D708E):

(controinteressato)

### **Nonchè**

*Di tutti i docenti iscritti nella Graduatoria Provinciale di Supplenza (GPS) e delle graduatorie d'Istituto, nella fascia, ambito e classe di concorso d'interesse del ricorrente, eventualmente intimati giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c.4 e 49, c. 3, C.P.A., che si formula unitamente al presente atto.*

### **per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

*del Decreto Dirigenziale prot. N° 417 del 04.09.2024 emesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina, che nel ripubblicare in via definitiva le graduatorie provinciali e d'istituto di supplenza, ha rideterminato in 31 i punti attribuibili all'odierno ricorrente decurtandoli di complessivi 17 punti rispetto al precedente punteggio di 48, già legittimamente calcolato in virtù dei titoli effettivamente posseduti e dichiarati in sede di domanda di inserimento in graduatoria e anteriormente attribuito giusto precedente Decreto Dirigenziale prot. N° 407 del 26.08.2024, valida per la classe di concorso ADSS sostegno - Fascia 1 - per gli anni scolastici relativi al biennio 2024-2026.*

### **FATTO**

*Il Prof. Frungillo in data 23.06.2024 ebbe a presentare all'Ufficio Scolastico della Provincia di Latina rituale domanda informatizzata di partecipazione alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui al O.M. 88 del 16 maggio 2024, valide per il biennio 2024-2026. La predetta istanza di inserimento in graduatoria assumeva il n° di prot m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13072211.23-06-2024 e veniva proposta sia per l'inserimento in graduatoria per le supplenze scuola secondaria di secondo grado II° fascia per la materia A046 – scienze giuridico-economiche - e sia per l'inserimento nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze su posto di sostegno I° fascia ADSS – Sostegno scuola secondaria II grado (cfr. Doc. 1).*

*Nella domanda telematica il ricorrente dichiarava di essere in possesso del titolo di studio di accesso alla graduatoria ADSS Sostegno per l'insegnamento presso le scuole secondarie di II° grado,*

conseguito in Spagna in data 12.07.2022 presso l'Universidad Antonio De Nebrija di Madrid ed Inesem – Istituto Europeo di Studi Aziendali di Madrid dal titolo "Master en Educacion Especial + 60 ECTS" (cfr. **Doc. 2**), tuttora irragionevolmente in attesa di riconoscimento nel nostro ordinamento, giusta domanda di equipollenza presentata in data 20.07.2022 presso il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII, volta al riconoscimento del proprio titolo di formazione professionale abilitante all'insegnamento per la materia ADSS Sostegno per le scuole secondarie di II° grado (cfr. **Doc. 3 - Domanda telematica prot. n° 21800**).

Ebbene il predetto titolo, riportando la votazione finale di 9,3/10, in virtù dell'O.M. del Ministero dell'istruzione e del Merito n° 88 del 2024, All. 7 che disciplina specificatamente il punteggio riferibile ai titoli di accesso conseguiti all'estero, implica la legittima attribuzione di **22 punti** per titolo di accesso. Inoltre, nella medesima domanda, veniva dichiarato di possedere come qualifiche culturali i seguenti ulteriori titoli di perfezionamento:

**A)** Certificazione linguistica Telc language tests Livello della certificazione TEDESCO B2 conseguita il 18/03/2024 presso DeRa Formazione in Sparanise (CE) che assegna altri **3 punti** (cfr **Doc. 4**);

**B)** Diploma di Perfezionamento Annuale Clil: "L'innovazione nell'apprendimento delle lingue" conseguito il 22/04/2024 presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco" - Catona (RC), che ottenuto unitamente alla certificazione linguistica di livello B2 di cui alla precedente lettera A attribuisce ulteriori **3 punti** (cfr **Doc. 5**);

**C)** N°4 Certificazioni informatiche che conferiscono aggiuntivi **2 punti** per titoli culturali (cfr. **Doc. 6**).

A questo risultato parziale di 30 punti devono poi aggiungersene, infine, ulteriori 18 per il servizio prestato nel corso degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 per un **totale complessivo in graduatoria di 48 punti**.

Infatti, in virtù dei titoli posseduti e dei relativi 48 punti, il Prof. Frungillo, alla prima pubblicazione della GPS (Prot. N° 407 del 21.08.2024 dell'USP di Latina) assumeva il numero di posizione in graduatoria n° 965. (cfr. **Decreto Dirigenziale Doc. 7**). Successivamente però in data 04.09.2024 sempre l'USP di Latina ripubblicava un nuovo decreto dirigenziale Prot. N° 417 che nel rideterminare

in maniera definitiva la graduatoria in esame, retrocedeva l'odierno ricorrente nella posizione n° 1169, in considerazione del fatto che gli veniva assegnato un punteggio totale di 31 decurtato di ben 17 punti! (cfr. Doc. 8).

**Nello specifico l'USP di Latina, attraverso il provvedimento in contestazione, attribuiva al ricorrente il seguente punteggio: 8 punti per titolo di accesso, in luogo dei 22 previsti e precedentemente assegnati, 5 punti per titoli culturali rispetto agli 8 spettanti ed inizialmente riconosciuti, e 18 punti per titoli di servizio.**

Si precisa che il punteggio riferibile al titolo di accesso dell'odierno istante oggi in esame pari a punti 22 è stato valutato in questi termini numerici già precedentemente ed ha consentito al medesimo, negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 di essere destinatario di contratti di supplenza nella classe di concorso ADSS Sostegno in quanto inserito nella apposita GPS provinciale.

**Inoltre, è di fondamentale importanza evidenziare che gli stessi 22 punti del titolo di accesso, oggi negati e ridotti ad 8, sono stati già legittimamente confermati e validati dalla stessa resistente in data 31.01.2024 dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Einaudi Mattei" di Latina presso cui il Prof. Frungillo ha svolto il proprio incarico di docenza nell'anno scolastico 2023/24 (cfr. Doc. 9), atteso che l'O.M. n° 112 del 2022 del M.I.M. stabilisce che spetta al Dirigente dell'istituzione scolastica ove il docente stipula il contratto di lavoro effettuare i controlli delle dichiarazioni rese nelle domande di inserimento in graduatoria per confermare o rettificare il punteggio attribuito in sede di inserimento in GPS.**

Stante la palese illegittimità del provvedimento opposto che conferisce al Prof. Frungillo un punteggio errato, lo stesso in data 06.09.2024 inviava alla medesima USP di Latina una propria diffida stragiudiziale invocando il ricalcolo del punteggio attribuito (cfr. Doc. 10) che però, ad oggi, restava priva di effetto.

## **DIRITTO**

### **In via preliminare: sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo.**

Al fine di ovviare ad eventuali eccezioni in ordine alla giurisdizione del Giudice Amministrativo o del Giudice Ordinario in tema di graduatorie provinciali cui si accede solo per titoli, esulando quindi dalle controversie inerenti alle procedure concorsuali, è opportuno fare chiarezza. Con specifico

*rilferimento all'impugnazione delle graduatorie GPS , il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n° 45/2021 del 05.01.2021, ha statuito "Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della c.d. privatizzazione (d.lgs. n. 29/993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di Lavoro ...omissis... Più in particolare va osservato quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che " al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per se preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritendendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario...omissis..." Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, in quanto ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di inserimento. I titoli dichiarati dall'aspirante all'atto della domanda di inserimento in GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione. Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante ad essere collocato nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti. Non*

*pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla P.A. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo. Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la controversia all'autorità giudiziaria amministrativa. Nel provvedimento impugnato, inoltre, viene chiaramente informato l'interessato che avverso il medesimo decreto è esperibile solo un ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure un ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. La competenza del Giudice amministrativo in tema di controversie riguardanti la pubblicazione delle GPS è infine confermata dall'art. 9 dell'O.M. n° 88 del 2024 del M.I.M. che prevede espressamente l'eventualità del ricorso amministrativo in tema di pubblicazione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge n. 124 del 1999, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.*

\*\*\*

***-Nel merito: 1) Violazione di legge ed eccesso di potere nell'applicazione dell'OM n. 88 del 16 maggio 2024. Violazione della L. n. 241/90 per travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza, eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Violazione del principio del legittimo affidamento. Disparità di trattamento.***

**A) Sulla decurtazione del punteggio relativamente al titolo di accesso:**

*L'OM 88/2024 del M.I.M. stabilisce le modalità e i requisiti per l'inserimento dei candidati docenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto. Più precisamente l'art. 8 della citata normativa dispone che "gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza". Per la valutazione dei titoli dichiarati e posseduti dal ricorrente per la classe di concorso ADSS Sostegno, quindi, bisogna fare riferimento all'allegato A/7 della predetta ordinanza ministeriale (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I° fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado). Siffatta disposizione al punto A1 elenca più specificatamente il punteggio da conferire ai possessori del titolo di specializzazione conseguito all'estero, come nel caso in esame, che varia da un minimo di 8 punti ad un massimo di 24, in rapporto alla votazione conseguita. Solo qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti*



8 punti. Secondo tale tabella, quindi, il ricorrente avendo conseguito nel proprio titolo di specializzazione il voto di 9,3/10 espresso in decimi avrebbe diritto ad un punteggio finale di 22 punti. Tant'è che lo stesso punteggio è stato assegnato d'ufficio sia all'atto dell'inserimento in graduatoria per le supplenze per gli anni scolastici relativi al biennio 2024-2026 e sia all'atto della precedente immissione in graduatoria valida per il biennio 2022-2024. Del tutto immotivatamente ed illegittimamente invece l'USP di Latina con decreto n° 417 del 04.09.2024, oggi in contestazione, ha rideterminato il punteggio del titolo di accesso posseduto dal ricorrente riducendolo a 8 punti e decurtandolo di ben 14 punti. Alla luce dell'allegato A/7 dell'Ordinanza Ministeriale n° 88 del 2024 del M.I.M., la resistente avrebbe dovuto attribuire al titolo di accesso posseduto dall'istante 22 punti. Oltre la palese ed abnorme violazione della normativa applicabile, l'illegittimità di tale errata valutazione della resistente è rappresentata anche dal fatto che la stessa **ha già provveduto in precedenza a confermare siffatto punteggio di 22 relativo al titolo di accesso allorché il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Einaudi Mattei" di Latina presso cui il Prof Frungillo svolgeva il proprio incarico di docenza provvedeva ad emettere apposito provvedimento di convalida giusto decreto Prot. N° 0000498/U del 31/01/2024 (cfr Doc. 9).**

B) Sulla decurtazione del punteggio relativamente ai titoli culturali:

Come rappresentato in precedenza il ricorrente nella propria domanda di inserimento in graduatoria ha dichiarato il possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali con relativo punteggio:

- Telc language tests Lingua della certificazione Livello della certificazione TEDESCO B2 Data di conseguimento Istituzione 18/03/2024 Telc language tests che attribuisce altri **3 punti** (cfr Doc. 4);
- Diploma di Perfezionamento Annuale Clil: "L'innovazione nell'apprendimento delle lingue" conseguito il 22/04/2024 presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco" - Catona (RC) che ottenuto unitamente alla certificazione linguistica di livello B2 di cui sopra conferisce ulteriori **3 punti** (cfr Doc. 5);
- 4 Certificazioni informatiche che attribuiscono aggiuntivi **2 punti** per titoli culturali (cfr. Doc 6).

Sul punto deve ribadirsi che per la corretta e legittima valutazione del punteggio attribuibile agli aspiranti docenti in virtù degli ulteriori titoli professionali e/o culturali posseduti, oltre il titolo di accesso, bisogna aver riguardo sempre all'Allegato A/7 della citata O.M. n° 88 del 2024. Nello

*specifico il ricorrente, nella propria istanza di inserimento nella GPS de qua, avendo dichiarato il possesso anche del Diploma di Perfezionamento Annuale CLIL conseguito il 22/04/2024 presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco" - Catona (RC), ottenuto unitamente alla certificazione linguistica di livello B2 (cfr. Doc. 4 e 5) ha diritto per tale titolo all'attribuzione di ulteriori 3 punti come sancito al punto B.13 del predetto Allegato 7 che espressamente prevede : "Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo punti 3". Ebbene, anche in questo caso la resistente, attraverso il provvedimento oggi impugnato, del tutto immotivatamente ed illegittimamente ha decurtato 3 punti dal totale del punteggio riferibile ai titoli culturali, professionale o accademici posseduti dal ricorrente, attribuendogli un totale di 5 punti, in luogo degli 8 previsti in base alla normativa applicabile.*

*Pur non essendo motivata espressamente la decurtazione del punteggio afferente ai titoli culturali posseduti, si può immaginare che questa riduzione possa scaturire dalla interpretazione che alcuni Uffici Scolastici Regionali, come l'odierno resistente, hanno fornito alla nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 11276 dell'11/6/2024. Ebbene quest'ultimo Ente, nel dare riscontro al quesito concernente la validità dei CLIL conseguiti presso le Scuole superiori di mediazione linguistica, come nel caso di specie, ne ha contestato la legittimità poiché tali titoli culturali non sono stati rilasciati dalle Università, uniche istituzioni abilitate al loro rilascio. Contro tale orientamento che ha comportato la decurtazione in capo al ricorrente di 3 punti per i titoli culturali, si deve però rilevare che trattasi di una interpretazione alquanto restrittiva, mai applicata in precedenza, perché se è vero che le Università possono erogare detti percorsi è altrettanto certo che non vi è alcuna esclusione implicita o esplicita di altri soggetti, come le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che, seppur non denominate "Università", rientrano a pieno titolo nel sistema universitario nazionale. Altro motivo di doglianza sullo specifico punto è rappresentato dal fatto che la suddetta nota del M.U.R. concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica si riferisce unicamente all'eventuale valore legale così come disciplinato dallo stesso M.U.R. e non anche alla valutazione dei titoli previsti per le graduatorie relative alle GPS di competenza esclusiva*

*del M.I.M! Inoltre sempre il M.U.R. ha precisato che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, riferendosi però specificamente ai corsi CLIL disciplinati dall'art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, che invece non riguardano il titolo professionale conseguito dal Prof. Frungillo.*

*E' solare, nella fattispecie, non solo la violazione del diritto di uguaglianza per l'evidente disparità di trattamento tra chi ha ottenuto in precedenza tale titolo, positivamente calcolato, e chi lo ha conseguito oggi con conseguente negazione del punteggio spettabile, ma anche la lesione dell'altrettanto fondamentale principio di affidamento, che ha indotto tanti aspiranti docenti a conseguire tali titoli confidando in una loro efficacia e legittimità come sempre stato in precedenza. In particolare, la nuova interpretazione restrittiva ha portato al disconoscimento di numerosi corsi Clil precedentemente ritenuti validi per il punteggio GPS. Non vi è dubbio, come l'attuale censurabile orientamento ministeriale è in evidente contrasto con il principio del legittimo affidamento, secondo cui i cittadini hanno diritto a fare affidamento sulla stabilità delle disposizioni amministrative. Tale disconoscimento retroattivo risulta, pertanto, ingiustificato e lesivo dei diritti. La decisione di non riconoscere i corsi Clil seguiti presso enti diversi dalle Università, come le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, induce una disparità di trattamento tra docenti che hanno seguito corsi simili in passato, i cui punteggi sono stati riconosciuti e coloro che ora vedono il proprio punteggio negato. Questa condotta contraddice i principi di equità e parità di trattamento, fondamentali in ambito pubblico.*

*In virtù di tale inesatta valutazione del titolo di accesso e del titolo culturale Clil, così come sopra precisato, il ricorrente veniva collocato alla posizione n° 1169 con il punteggio totale di in luogo della precedente posizione n°965 attribuita in base del punteggio effettivamente spettante.*

*Il Prof. Frungillo ha pertanto pieno diritto ad ottenere la legittima valutazione del punteggio attinente ai titoli posseduti. Il danno subito dal ricorrente è grave ed irreparabile, considerato che il medesimo si trova collocato all'interno della graduatoria provinciale di supplenza in una posizione non corrispondente ai titoli conseguiti, con concreto rischio di non poter ottenere un incarico di supplenza. Il ricorrente avrebbe avuto pieno diritto alla attribuzione di complessivi 48 punti che gli avrebbero garantito un collocamento migliore all'interno della graduatoria, nello specifico alla posizione n. 965, con conseguente maggiori chances di ottenere un incarico di docenza già a partire dal corrente a.s. 2024/25.*

*Dal raffronto sopra riportato tra il punteggio spettante e quello erroneamente riconosciuto, emerge una differenza di ben 17 punti, alla cui ulteriore attribuzione, invece, il ricorrente avrebbe avuto pieno diritto in considerazione di tutti i titoli posseduti. È dunque evidente che la GPS relativa ai docenti di sostegno collocati in prima fascia, di cui al decreto dirigenziale USP di Latina Prot. N° 417 del 04.09.2024, nonché i successivi consequenziali atti, dovranno essere annullati e/o rettificati, in quanto illegittimi per i motivi addotti.*

*L'istante ha pieno diritto ad essere inserito all'interno della graduatoria provinciale provvisoria con il punteggio complessivo di 48 punti, comprensivo dei 17 punti illegittimamente non valutati. A ciò deve inoltre aggiungersi che, con diffida del 06.09.2024, il Prof. Frungillo ha tentato di dirimere la controversia in sede stragiudiziale, chiedendo alla resistente Amministrazione di voler riconoscere il punteggio spettante, in riscontro al quale però non otteneva alcuna risposta (cfr. doc. 10).*

*E' di tutta evidenza che se l'Amministrazione resistente avesse effettuato le opportune verifiche, avrebbe potuto rilevare agevolmente il grave ed illegittimo errore nel quale è incorso, consistente nella mancata esatta valutazione del punteggio spettante in considerazione dei titoli complessivamente posseduti. Al ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: **a)** adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; **b)** adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure concorsuali. L'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione si rinviene nel fatto che, dall'inserimento nella graduatoria provinciale di supplenze alla posizione n. 1169 scaturente dall'attribuzione di soli 31 punti, consegue una evidente contrazione delle possibilità di poter essere individuato per le assunzioni a tempo determinato, al quale invece potranno aver accesso candidati collocati in graduatoria con un punteggio inferiore a quello della ricorrente. L'Amministrazione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in*

*generale, del capo III della cosiddetta “Carta di Nizza”, alla quale nel 2009 – con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati. I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente, il quale faceva legittimo affidamento sul servizio complessivamente considerato, al fine di poter essere inserito in graduatoria in una posizione conforme ai titoli posseduti. Il principio dell’affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell’intera normativa europea in tutte le sue articolazioni. In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006). La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che “il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)” Orbene, il M.I.M., senza alcuna ragionevole motivazione, ha omesso la*

*corretta valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, i quali devono essere valutati con l'attribuzione in aumento di ulteriori 17 punti.*

*\*\*\* \*\* \*\*\**

***2) Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90: violazione dell'obbligo di rettifica in autotutela della graduatoria, in favore del ricorrente. Violazione dell'art. 97 della Costituzione: Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento. Disparità di trattamento.***

*La condotta tenuta dall'Amministrazione deve essere censurata, essendo la medesima altresì incorsa nella violazione della legge n. 241/90. In particolare, ai sensi della richiamata legge sul procedimento amministrativo, la P.A. può intervenire in autotutela ed annullare e/o rettificare i propri atti. L'art. 21 octies della legge n. 241/90 sulla "Annullabilità del provvedimento" prevede che: <<1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis>>.*

*Sul punto, l'art. 21 nonies rubricato "Annullamento d'ufficio" così recita: << 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche*

*dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445>>. **Nella fattispecie ne è prova il fatto che la resistente Amministrazione ha proceduto, con decreti successivi alla pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva, alla rettifica della posizione di alcuni candidati, senza invece provvedere al riconoscimento in favore del ricorrente degli ulteriori 17 punti spettanti in virtù dei titoli posseduti, nonostante il bonario tentativo avanzato in sede stragiudiziale.***

*Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato con sentenza n. 3537 del 04.06.2020 ha statuito: << Il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 13 dicembre 2010, n. 36323) e dunque ne è corretta la qualificazione come "di secondo grado" in quanto va ad incidere su un sottostante provvedimento. Esso, tuttavia, si caratterizza per il suo fondarsi su un errore che non attiene all'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero all'esercizio dell'eventuale discrezionalità; bensì **consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell'amministrazione, per come risultante dallo stesso atto. Dati per presupposti, infatti, in quanto predeterminati dal bando, i criteri di valutazione dei titoli, [...] ne ha sbagliato la traduzione in punti, con ciò alterando l'ordine della graduatoria basata esclusivamente su tali conteggi. In presenza dell'allegazione di un errore materiale, nel senso ora indicato, ovvero in caso di sua autonoma individuazione, non poteva dunque esimersi dall'obbligo di accertare nel merito se effettivamente l'errore dedotto fosse riscontrabile ovvero comunque dal correggerlo, una volta rilevato. Tale obbligo discende, in particolare, dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico ed al quale devono essere improntati non solo i rapporti tra i consociati tenuti, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà - ma anche e soprattutto la Pubblica Amministrazione, cui l'art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento. D'altro canto, la mera correzione di errori materiali non implica, per sua natura, alcuna ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato (sul punto cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 marzo 2020, n. 2990). I principi in questione sono a tal punto immanenti all'ordinamento giuridico che il legislatore impone persino al giudice di intervenire sui propri provvedimenti in presenza di un'istanza***

*di correzione di errore materiale, senza che ciò determini alcuna violazione del divieto del ne bis in idem (cfr., per il processo amministrativo, l'art. 86 c.p.a.). Mutuando peraltro le risultanze giurisprudenziali cristallizzatesi proprio in ambito giudiziario, può affermarsi che sussistono gli estremi di un errore materiale quando ci si trovi di fronte ad «una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell'atto» (C.d.S., sez. III, 5 agosto 2011, n. 4695)>>.*

*L'Amministrazione resistente è pertanto incorsa in una duplice violazione di legge in quanto, da un lato, ha impedito al ricorrente di poter ottenere il legittimo posizionamento all'interno della GPS a causa della parziale valutazione dei suoi titoli e, dall'altro, pur dinanzi al reclamo avanzato da parte ricorrente, non ha proceduto alla rettifica del punteggio dello stesso, che invece avrebbe dovuto effettuare tenuto conto che ha errato nella valutazione dei titoli, sbagliandone **“la traduzione in punti, con ciò alterando l'ordine della graduatoria basata esclusivamente su tali conteggi”**. In presenza di una graduatoria errata, in quanto caratterizzata da ben evidenti errori di valutazione dei titoli, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla emanazione di un provvedimento di rettifica in autotutela anche nei confronti del ricorrente, che invece si è visto privato dell'ulteriore punteggio di 14 punti per il titolo di accesso e di 3 punti per la certificazione Clill. Tanto basta per sostenere che l'odierna resistente è altresì incorsa nella violazione dell'art. 97 della Costituzione, avendo agito in aperto contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e buona fede omettendo il compimento di un atto dovuto, ai sensi della legge n. 241/90, tra l'altro rilevato dallo stesso ricorrente in sede stragiudiziale.*

\*\*\* \*\* \*\*\*

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-LATINA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

*Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto all'annullamento del Decreto Dirigenziale prot. N° 417 del 04.09.2024 del M.I.M. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Latina, limitatamente al punto in cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Latina, nel ripubblicare in via definitiva le graduatorie provinciali e d'istituto di supplenza (GPS), ha rideterminato il punteggio attribuito all'odierno ricorrente*



quantificandolo in 31 punti e decurtandolo di complessivi 17 punti rispetto al punteggio di 48 legittimamente calcolato in virtù dei titoli effettivamente posseduti e dichiarati in sede di domanda di inserimento in graduatoria e già precedentemente attribuito giusta precedente Decreto Dirigenziale prot. N° 407 del 26.08.2024 dell'USP di Latina, valida per la classe di concorso ADSS sostegno per gli anni scolastici relativi al biennio 2024-2026, per i motivi di cui sopra.

Nello specifico, sul **fumus boni iuris** si ribadisce che la resistente ha agito contra legem, privando il ricorrente di un ulteriore punteggio di 17 legittimamente spettante, che ha determinato il collocamento del medesimo all'interno della graduatoria in oggetto in una posizione difforme da quella corrispondente ai titoli posseduti, con grave compromissione del diritto di ricevere incarichi di supplenza a partire dal corrente a.s. 2024/25. Per quanto attiene al **periculum in mora** invece, il danno concreto ed irreparabile patito dal ricorrente è ben evidente se solo si considera che, qualora gli fossero stati attribuiti correttamente tutti i punti spettanti per i titoli posseduti, il medesimo si sarebbe collocato all'incirca alla posizione n. 965 ed avrebbe, già da subito, più chances di ottenere incarichi di supplenza, che sono attualmente in via di assegnazione. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura di formazione della GPS e comprometterne la legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che parte dei candidati collocati avanti il ricorrente hanno in realtà un punteggio inferiore e, nonostante ciò, hanno maggiori possibilità di ricevere un contratto di docenza.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si considera che dall'errore imputabile alla sola Amministrazione, al ricorrente è impedito la collocazione nella graduatoria de qua in una posizione conforme ai propri titoli, con maggiori difficoltà di ottenere contratti di docenza a tempo determinato, con conseguenti gravi pregiudizi sia professionali che economici. Non vi è dubbio, pertanto, che nel caso di specie ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza che può essere accordata mediante l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente di attribuire al ricorrente il maggior punteggio derivante dalla legittima valutazione dei titoli posseduti.

\*\* \*\*\* \*\*

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

*L'impugnativa ha ad oggetto il Decreto Dirigenziale dell'USP di Latina prot. N° 417 del 04.09.2024 di rettifica del punteggio attribuito al Prof. Christian Frungillo nella graduatoria provinciale e d'istituto di supplenza – prima fascia - valida per il biennio 2024-2026 nella classe di concorso ADSS –Sostegno.*

*Qualora Codesto Ecc.mo Tribunale non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite ai soggetti controinteressati si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Peraltro, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.*

**\*\* \*\***

*Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte*

**Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito**

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato in epigrafe indicato, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero, ancora, definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento della presente domanda;*
- Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato in epigrafe indicato, nella parte in cui l'Amministrazione resistente non ha attribuito al ricorrente il punteggio spettante pari a 48 punti sulla base della corretta valutazione dei titoli complessivamente dichiarati e posseduti, condannando l'amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente un punteggio ulteriore di punti 17 (di cui +14 punti per titolo di accesso e +3 punti per i titoli culturali) nella graduatoria GPS per la provincia di Latina per la materia ADSS Sostegno I° fascia.*

*Con vittoria di spese e competenze di giudizio.*

*Si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato, giacché la controversia attiene a materia di pubblico impiego ed il Prof. Frungillo ha un reddito inferiore ad € 38.514,03 (cfr. Doc. 11).*

*Si versano in produzione i seguenti documenti:*

1. *Istanza telematica di inserimento in GPS del 23.06.2024;*
2. *Titolo di studio quale accesso alla graduatoria ADSS Sostegno per l'insegnamento presso le scuole secondarie di II° grado, conseguito in Spagna in data 12.07.2022 presso l'Universidad Antonio De Nebrija di Madrid ed Inesem - Istituto Europeo di studi aziendali Madrid;*
3. *Istanza di riconoscimento del titolo estero presentata il 20.07.2022;*
4. *Certificazione linguistica Telc language tests Livello della certificazione TEDESCO B2 conseguita il 18/03/2024;*
5. *Diploma di Perfezionamento Annuale Clil: "L'innovazione nell'apprendimento delle lingue" conseguito il 22.04.2024;*
6. *Certificazioni informatiche;*
7. *Decreto Dirigenziale USP prot. Prot. N° 407 del 21.08.2024;*
8. *Decreto Dirigenziale USP N° 417 del 04.09.2024;*
9. *Decreto convalida punteggio titolo di accesso del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Einaudi Mattei" di Latina del 31.01.2024;*
10. *Diffida stragiudiziale Prof. Frungillo del 06.09.2024;*
11. *Autocertificazione esenzione contributo unificato con annesso documento d'identità.*

Formia, 28.10.2024

Avv. Luca Di Gilio

\*\* \*\*

**RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.**

**In merito al fumus boni juris e al periculum in mora.**

Sorregge la domanda incidentale di sospensione, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il danno grave ed irreparabile che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione del

provvedimento impugnato, atteso che il provvedimento in epigrafe inibisce la corretta partecipazione alla procedura delle chiamate per il conferimento delle supplenze – contratto di lavoro a tempo determinato; lo slittamento di numerose posizioni in graduatoria determina per il ricorrente l'impossibilità di prendere servizio: è evidente che lo stesso stia subendo quotidianamente un gravissimo danno per essere mal inserito nelle Graduatorie Provinciali di I fascia ADSS sostegno utili per accedere alle supplenze, trovandosi a causa di una errata valutazione dei titoli e delle inadempienze dell'amministrazione scolastica in posizione di gran lunga inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto all'esito dell'esatta attribuzione del punteggio per i titoli posseduti.

Il ricorrente è retrocesso di molte posizioni (ben 204!!!) rispetto a quelle che avrebbe diritto di occupare con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità. L'aspirante docente, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserito nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2024/25, ma anche per il successivo anno scolastico 2025/2026, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale ed essendo le stesse collegate alle Graduatorie d'Istituto di numerosi Istituti Scolastici. Trattasi peraltro di un vulnus non risarcibile per equivalente, dovendo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, seppur a tempo determinato, e all'esercizio della funzione "Docente", certamente non risarcibile per equivalente. Dalla illegittima retrocessione deriverebbe oltre alla violazione dell'indubbio interesse "privato" al corretto posizionamento nelle predette "Graduatorie" irreparabilmente compromesso, anche l'interesse "pubblicogenerale" ad una corretta procedura che consenta di selezionare gli aspiranti in base a criteri trasparenti e

meritocratici. Viceversa, nessun pregiudizio apprezzabile appare ravvisabile in capo all'amministrazione intimata, qualora l'istante - nelle more del giudizio - fosse ammesso con il riconoscimento del corretto punteggio per i titoli posseduti, dichiarati nella domanda.

**\*\* \*\*\* \*\***

Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente in riassunzione, come rappresento e difeso,

### **RICORRE**

-a codesto all'Ill.mo Tribunale Civile, Sezione Lavoro, affinché, fissata a breve l'udienza per la comparizione delle parti, Voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato in epigrafe indicato, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
- Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato in epigrafe indicato, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omissis di attribuire al ricorrente il punteggio spettante pari a 48 punti sulla base della corretta valutazione dei titoli complessivamente dichiarati e posseduti, condannando per l'effetto l'amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente un punteggio ulteriore di punti 17 (di cui +14 punti per titolo di accesso e +3 punti per i titoli culturali) nella graduatoria GPS per la provincia di Latina per la materia ADSS Sostegno I° fascia.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato, giacché la controversia attiene a materia di pubblico impiego ed il Prof. Frungillo ha un reddito inferiore ad € 38.514,03 (cfr. Doc. 11).

Si versano in produzione i seguenti documenti:

1. Istanza telematica di inserimento in GPS del 23.06.2024;
2. Titolo di studio quale accesso alla graduatoria ADSS Sostegno per l'insegnamento presso le scuole secondarie di II° grado, conseguito in Spagna in data 12.07.2022 presso l'Universidad Antonio De Nebrija di Madrid ed Inesem - Istituto Europeo di studi aziendali Madrid;
3. Istanza di riconoscimento del titolo estero presentata il 20.07.2022;
4. Certificazione linguistica Telc language tests Livello della certificazione TEDESCO B2 conseguita il 18/03/2024;
5. Diploma di Perfezionamento Annuale Clil: "L'innovazione nell'apprendimento delle lingue" conseguito il 22.04.2024;
6. Certificazioni informatiche;
7. Decreto Dirigenziale USP prot. Prot. N° 407 del 21.08.2024;
8. Decreto Dirigenziale USP N° 417 del 04.09.2024;
9. Decreto convalida punteggio titolo di accesso del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Einaudi Mattei" di Latina del 31.01.2024;
10. Diffida stragiudiziale Prof. Frungillo del 06.09.2024;
11. Autocertificazione esenzione contributo unificato con annesso documento d'identità;

Avv. LUCA DI GILIO  
Via Vitruvio, 55 – 04023 Formia (LT)  
Tel. 0771.324225 – Cell. 333.7275477  
Pec: avvlucadigilio@puntopec.it

12. Sentenza TAR Lazio Sezione Latina n° 862/24 del 27.12.2024.

Formia, 28.01.2025

Avv. Luca Di Gilio